

ORDINANZA MUNICIPALE
DEPOSITO RESIDUI VEGETALI SULLA PIAZZA
DI DEPOSITO

Il Municipio di Besazio richiamati:

- ⇒ il decreto esecutivo concernente il divieto dei fuochi all'aperto e il compostaggio degli scarti vegetali (del 21 ottobre 1987)
- ⇒ la decisione del 19 dicembre 1988 del Consiglio comunale di Besazio che autorizza il Municipio a formare una piazza di deposito intermedio residui vegetali da giardino sul mapp. 213 RF di Besazio in zona Canavee

considerato che:

- ◇ le decisioni del Consorzio del Mendrisiotto per l'eliminazione dei rifiuti diramate ai Comuni con lettera del 20 maggio 1988 e del 21 giugno 1988,
- ◇ allo scopo di organizzare la gestione della piazza di deposito dei residui vegetali non compostati dai privati atta ai bisogni della popolazione di Besazio,
- ◇ sentito il preavviso favorevole dell'Autorità Cantonale

ORDINA:

1. È istituita una piazza di deposito e di compostaggio per residui vegetali controllata sulla part. no. 213 RF di Besazio in zona Canavee.
 - 1.1 Sulla piazza citata devono essere depositati i residui vegetali non compostati dai privati e provenienti da orti, giardini, campi e da pulizie di scarpate e boschi nella giurisdizione del Comune di Besazio e precisamente: erba, malerba, fogliame, paglia, fieno, sterpaglie, ramaglie provenienti dal taglio delle siepi, rami di potatura, stocchi di granoturco.
 - 1.2 È assolutamente vietato depositare materiale all'infuori di quelli citati nell'elenco di cui al paragrafo 1.1.
 - 1.3 **Eventuali recipienti, quali cassette, sacchi di plastica ecc. adoperati per il trasporto degli scarti vegetali, devono essere vuotati e asportati.**

- 1.4 I rami di potatura possono essere depositati in fascine legate con corda di canapa. È vietato l'impiego di corde sintetiche o fili di ferro o altro metallo.
- 1.5 La piazza di deposito è sorvegliata dal Municipio tramite i suoi incaricati.
- 1.6 A scadenze regolari si provvederà alla triturazione dei residui depositati e al loro compostaggio.
- 1.7 La piazza è cintata e munita di cancello.

Il cancello rimane chiuso. Gli utenti possono chiedere una copia della chiave d'apertura del cancello (una per nucleo familiare).

La stessa sarà rilasciata previo deposito di Fr. 10.--, rimborsato alla sua consegna.

I cittadini che non intendono usufruire di tale facilitazione, potranno far capo alla Cancelleria comunale, durante gli orari di sportello.

2. Eventuali abusi alle disposizioni della presente Ordinanza saranno perseguiti dal Municipio ai sensi dell'art. 145 LOC.
3. È abrogata ogni disposizione incompatibile o contraria in materia.
4. La presente Ordinanza, pubblicata all'albo comunale **dal 21 aprile al 5 maggio 1999** entra in vigore il

1 giugno 1999

abrogando ogni e qualsiasi precedente normativa in materia.

Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato conformemente all'art. 192 LOC.

Essa è distribuita a tutte i fuochi.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
R. Bernasconi

La Segretaria:
E. Conconi Fieni